

**Come abbreviare i tempi di adozione di un minore residente all' estero.  
L' idoneità all' adozione di un minore, nato in Cecoslovacchia, che non verrà a vivere  
in Italia, ma in Germania**

L'istanza per ottenere la dichiarazione di idoneità all' adozione internazionale, istanza in ogni tempo rinnovabile, può essere reiterata anche nell'ipotesi in cui l' istanza primigenia sia stata respinta per la carenza di "documenti anagrafici relativi ad uno o ad entrambi i coniugi", documenti entrati successivamente nella disponibilità degli stessi e depositati in seno alla seconda istanza.

Anche se l' art. 29 bis della legge n. 476/1998 prevede la competenza, nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato estero che aspirino all' adozione di un minore straniero, del Tribunale dei Minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza, od, in mancanza, del Tribunale dei Minorenni di Roma, è ragionevole ritenere che, qualora uno dei coniugi richiedenti non sia cittadino italiano e non abbia mai avuto residenza in Italia, competente per territorio sia il Tribunale dei Minorenni del luogo in cui l' altro coniuge ha avuto l' ultima residenza.

La motivazione della sentenza della Corte d' Appello di Messina (Presidente Dott. Giovanni Magazzù) merita di essere riportata integralmente.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 17 aprile 2000, diretto al Tribunale dei minorenni di Messina, i coniugi M.N. e M.D. chiedevano che fosse dichiarata la loro idoneità all' adozione internazionale di minori.

A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che analoga istanza era stata presentata l' 8 febbraio 1999 allo stesso Tribunale, il quale aveva dichiarato, però, la propria incompetenza territoriale, al riguardo, perché essi non avevano mai avuto "un domicilio comune in Italia", che, secondo l' attuale orientamento giurisprudenziale, era sufficiente che avesse il domicilio in Italia uno dei coniugi richiedenti; che il primo di loro era iscritto sin dalla nascita nel registro della popolazione residente nel comune di Montalbano Elicona (Messina) e risultava iscritto dal 23 marzo 2000 nella "Anagrafe speciale degli italiani residenti all' estero"; che lo stesso, inoltre, godeva dei diritti politici in Italia ed era iscritto nelle liste elettorali del comune suddetto, dove era anche stato trascritto il suo matrimonio; che sulla base della documentazione attestante quanto testè esposto, era giustificata la reiterazione dell' istanza per la dichiarazione della loro idoneità all' adozione internazionale.

Con decreto del 23 maggio 2000 il Tribunale per i Minorenni dichiarava inammissibile il ricorso, trattandosi di riproposizione della precedente istanza, sulla quale si erano pronunciati con provvedimento del 27 novembre 1999.

Avverso tale provvedimento il M. e la M. proponevano reclamo con atto del 31 maggio 2000.

All' odierna udienza il procuratore dei ricorrenti dichiarava di insistere nel reclamo. Il P.G. chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.

Fondato si appalesa, ad avviso della Corte, il reclamo proposto dai coniugi M.M. Il Tribunale per i Minorenni, come già si è fatto cenno, ha dichiarato l' inammissibilità del ricorso del 17 aprile 2000, perché si era già pronunciato su analoga istanza, dichiarando la propria incompetenza per territorio, e non erano sopravvenuti fatti nuovi che giustificassero la reiterazione dalla domanda.

A sostegno di questa, però, i predetti hanno prodotto documenti vari non allegati alla prima, costituenti certamente il "fatto nuovo" tale da giustificare la nuova istanza (certificato dell' ultima residenza del M. in Italia, certificato di godimento dei diritti politici, ecc.)

L' istanza in esame, pertanto, dev'essere ritenuta ammissibile. Devesi ritenere, poi, che il Tribunale per i Minorenni di Messina fosse territorialmente competente a pronunciarsi in

merito all' istanza dei coniugi suddetti. Ed invero, a norma dell' art. 29 bis, comma 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in materia di adozione di minori stranieri, è competente, nel caso di cittadini italiani residenti in uno stato straniero.....il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza.

In mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Come si è testè rilevato, nella materia in esame la legge fissa la competenza territoriale con riferimento al luogo dell' ultima residenza dei coniugi; ma è ragionevole ritenere che, nel caso, uno in cui uno dei coniugi non sia cittadino italiano e non abbia mai avuto residenza in Italia, competente per territorio sia il Tribunale per i minorenni del luogo in cui ha avuto l' ultima residenza l' altro coniuge.

Orbene nel caso in esame è ora documentalmente provato che il M. è stato iscritto sin dalla nascita nel registro della popolazione residente del comune di Montalbano Elicona e che dal 23 marzo 2000 risulta iscritto nell' Anagrafe speciale degli italiani residenti all' estero (v. il certificato dell' ufficio anagrafe del comune di Montalbano Elicona e l' attestato del Consolato generale d' Italia di Stoccarda); risulta documentalmente, altresì, che il M. gode dei diritti politici ed è iscritto nelle liste elettorali del comune suddetto.

Passando all' esame del merito dell' istanza, deve ritenersi, sulla scorta degli atti del procedimento e in mancanza di indicazioni contrarie dagli stessi risultanti, che i coniugi istanti possiedano i requisiti per adottare minori stranieri.

Non è superfluo rilevare che nel caso in esame si tratta di dichiarazione di idoneità all' adozione di un minore (già provvisoriamente affidato ai coniugi M.M.), che non verrà a vivere in Italia, poiché è nato in Cecoslovacchia e dovrà essere adottato e stabilirsi in Germania, per il quale, quindi, l' Autorità giudiziaria italiana non sarà chiamata ad emettere un successivo provvedimento di affidamento o di adozione. Discende dalle suesposte considerazioni che, in riforma del decreto impugnato, si deve dichiarare l' idoneità dei coniugi M.N. e M.D. all' adozione internazionale.

---

#### **Considerazioni sul caso**

La fattispecie in esame della Corte, professionalmente trattata dal nostro Studio, riguardava l' adozione internazionale, in Germania, di un minore straniero da parte di coniugi di diversa nazionalità, residenti all' estero, di cui il marito cittadino italiano.

Avendo essi già ottenuto i necessari provvedimenti dalle competenti autorità del Paese di provenienza del minore e da quelle dello Stato di loro attuale residenza, per definire il procedimento di adozione occorre il decreto di idoneità del Tribunale per i minori territorialmente competente in Italia.

Va rilevato che i giudici del tribunale per i minori di Messina, in prima istanza avevano rigettato la domanda, motivando la loro decisione con la mancanza del requisito, ritenuto imprescindibile, dell' ultima residenza in Italia (rectius: nel Messinese) da parte dei coniugi.

Peraltro, bisogna tener conto anche di un' altra circostanza: la moglie, aspirante adottante, non essendo cittadina italiana, non aveva mai avuto la residenza nel nostro Paese, come richiesto dalla norma suddetta.

Considerata l' ormai imminente e non prorogabile, scadenza del termine di affidamento provvisorio del minore, non si poteva attendere una pronuncia del Tribunale per i minori di Roma, competente in *ultima ratio*, poiché essa avrebbe richiesto tempi più lunghi, determinando inevitabilmente il rimpatrio del minore e/o l' affido ad altra coppia.

La vicenda in esame meritava particolare attenzione e tutela, nel rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei suoi protagonisti, che non potevano essere conculcati da un provvedimento inadeguato, che avrebbe impedito l' adozione di un minore, proveniente, peraltro, da uno Stato verso il quale i coniugi adottanti avevano un legame sentimentale particolare (la moglie era dello stesso Paese d' origine del minore).

E ciò non è sfuggito alla Corte, il cui sforzo di tradurre in realtà concreta e giuridicamente operante situazioni che traggono origine in altre e diverse legislazioni, ha reso fattuale e pratica la norma dell' art. 29 bis.

La soluzione adottata è la prima, per quanto ci risulta, ad aver affrontato la problematica de qua, risolvendola attraverso una chiave di lettura normativa certamente funzionale alla *ratio legis*, che è appunto quella di consentire l' adozione di un minore straniero da parte di coniugi residenti all' estero, anche ove uno soltanto di essi sia cittadino italiano.

I giudici di appello, in particolare, hanno valorizzato alcuni fatti, ritenendoli idonei ad integrare il requisito dell' ultima residenza in Italia (da parte del marito): iscrizione sin dalla nascita nel Registro della popolazione residente; successiva iscrizione nell' Anagrafe speciale degli italiani residenti all' estero; certificato di godimento dei diritti politici; iscrizione nelle liste elettorali del Comune d' origine.

I medesimi fatti sono poi stati valutati dagli stessi giudici in relazione ed in funzione di altre significative circostanze, considerate quali gravi indizi del possesso di residenza, in quanto riflettenti l' esistenza di un ininterrotto legame affettivo, psicologico ed ambientale con il luogo di origine, attraverso la periodica presenza in Patria del coniuge italiano in occasione di consultazioni elettorali, periodi di ferie, ecc.

Peraltro, la Corte ha potuto valutare il comportamento degli aspiranti adottanti all' esito positivo dell' affidamento "sul benessere psicofisico del minore", in base alle osservazioni svolte dai Servizi locali, operanti rispettivamente nel Paese d' origine del minore, di loro attuale residenza, in uno con quelli attivi in Italia (Servizio sociale internazionale: forma di collaborazione interstatale).

La soluzione cui perviene la Corte, con una motivazione congrua ed esauriente, esclude qualsiasi rilievo critico alla competenze territoriale dei giudici messinesi, anche in relazione ai criteri elastici previsti dalla Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967, in materia di adozione, alla quale il legislatore italiano ha dichiarato di volersi adeguare, e dalla stessa Convenzione dell' Aja del 29 maggio 1993.

La novità del giudicato, pur fondato su ragioni eminentemente pratiche, non va sottovalutata, alla luce del principio di favore, verso l' adozione internazionale, vigente in materia, che si esplica nel senso di provvedere all' eliminazione o riduzione degli eventuali ostacoli alla concreta definizione del relativo procedimento.

In quest' ottica i giudici d' appello hanno integrato il testo della legge, ritenendo sufficiente l' aver accertato il possesso dell' ultima residenza nel Messinese da parte del solo marito, cittadino italiano, superando così l' ostacolo meramente letterale posto dalla normativa vigente, che richiedeva nella fattispecie tale requisito da parte di entrambi i coniugi.

È auspicabile, comunque, che la lacuna normativa possa venire colmata al più presto, mediante apposita legge o attraverso il consolidarsi di una giurisprudenza che, prendendo l' avvio dalla decisione dei giudici messinesi, consenta ai coniugi italiani residenti all' estero, di cui uno solo in possesso dell' ultima residenza in Italia, la possibilità di avviare la richiesta di adozione presso lo Stato da essi prescelto, ed al minore, che là si trovi in atto di abbandono, la garanzia di un' adozione conforme anche ai principi della recente Convenzione dell' Aja.